Procedure di Gara - Controlli interni - Prevenzione Corruzione - Contratti - Procedure di gara - C.U.C.
Procedure di Gara - Controlli interni - Prevenzione Corruzione - Contratti - Procedure di gara - C.U.C.

REGISTRO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI E ATTI ASSIMILATI

CIRCOLARE N. 324 DEL 16/09/2016

OGGETTO: CRITERI DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DAL COMUNE DI COMACCHIO E DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DEI COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO, MESOLA, PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO O DI CONCESSIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 77, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
Visto l'art. 77, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che i commissari siano scelti:
in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione.

Visti gli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 i quali precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Considerata la necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione di importo superiore alla soglia di cui al citato all'art. 35, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

Vista la Deliberazione n. 620 del 31 maggio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
Richiamato l'art. 8 "Commissioni di gara" del Protocollo Operativo per il funzionamento del servizio intercomunale operante come Centrale Unica di Committenza - C.U.C. – tra i Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 23 marzo 2016, il quale stabilisce che:
"3. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, può essere composta, oltre che dal Presidente designato dal Comune convenzionato, da componenti esperti individuati:
nell'ambito del personale interno operante nell'Ufficio Comune della C.U.C. o nell'ambito dell'intera dotazione dei Comuni convenzionati;
oppure
selezionando soggetti esterni nel caso in cui sia accertata la carenza di personale idoneo.
4. L'Ufficio Comune della C.U.C. e la struttura organizzativa istituita presso il Comune capofila forniscono alla commissione giudicatrice, su richiesta, il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara anche tramite un soggetto segretario verbalizzante.
5. In caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti della Commissione potranno essere sostituiti con altro personale dell'Ufficio Comune della C.U.C. o dei Comuni convenzionati."
Considerata l'opportunità di demandare alla commissione giudicatrice l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore.
Tutto ciò premesso
Si dispone l'adozione dei seguenti criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a valenza transitoria, fino all'istituzione dell'Albo Nazionale ex art. 78 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

La commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è nominata dal Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, ed è presieduta da un Dirigente/Responsabile del Settore del Comune convenzionato;

Il provvedimento di nomina della Commissione individua anche il Segretario della stessa, che non assume il ruolo di componente della commissione;

I componenti della commissione (incluso il Presidente) non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

La selezione dei componenti della commissione avviene, ove possibile, nel rispetto del principio di rotazione;

Alla commissione è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore;

I componenti della commissione non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, a tal fine, devono rilasciare, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e prima del provvedimento di nomina, apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole;

Ai Segretari della commissioni si applicano le cause di incompatibilità e astensione di cui all'art. 77, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Ori